



COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI
PUBBLICI CONCERNENTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 21/12/2018

Indice

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Principi

Art. 3. Valore stimato del contratto

Art. 4. Programmazione

Art. 5. Procedure per gli affidamenti sotto soglia

Art. 6. Contratti di importo inferiore a 1.000 euro

Art. 7. Contratti di importo inferiori a 40.000 euro

Art. 8. Contratti di di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro e contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Art. 9. Contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro

Art. 10. Fasi della procedura negoziata

Art. 11. Indagini di mercato

Art. 12. Elenchi degli Operatoti Economici

Art. 13. Fasce di valore economico

Art. 14. Scelta dell'affidatario – inviti e negoziazione

Art. 15. Requisiti e controllo sull'aggiudicatario

Art. 16. Contratto

Art. 17. Rinvio – Disposizioni finali

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 36 del d.lgs n. 50/2016.
2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia all'ordinamento giuridico vigente ed in specifico al codice dei contratti pubblici.
3. Trova applicazione, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia, nella misura e con le modalità che saranno disciplinate dalla normativa vigente, l'obbligo di fare ricorso:
 - al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero agli altri mercati elettronici previsti e istituiti nel rispetto della normativa in vigore (MEPA - CONSIP);
 - al sistema telematico di acquisto messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale (SINTEL d'ora in avanti anche "soggetto aggregatore");Ai fini dell'adempimento dell'obbligo, i mercati elettronici attivi in conformità alle previsioni normative sono da considerare equiparati ed equivalenti come pure è da considerare equivalente l'utilizzo del sistema telematico di acquisto.
4. Trova applicazione per gli acquisti di beni e servizi sottosoglia l'obbligo di utilizzare i parametri prezzo-qualità delle convenzioni CONSIP attive e che presentino contenuti comparabili con la forniture e il servizio che si vuole acquisire come limiti massimi ai sensi e per gli effetti, anche sanzionatori, previsti dalla legislazione vigente.
5. In assenza di convenzioni attive CONSIP o della centrale di committenza regionale si applicano i prezzi di riferimento eventualmente pubblicati da ANAC per la tipologia di beni e di servizi di cui si voglia procedere all'acquisto utilizzando le procedure sotto soglia. I prezzi di riferimento costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione a pena di nullità.
6. Il presente regolamento viene applicato nel rispetto delle norme sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e dunque nell'ambito degli spazi di autonomia che tale normativa riconosce all'Ente.

Art. 2.

Principi

1. L'attività contrattuale del Comune è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di legalità, economicità, efficacia, imparzialità, tempestività e correttezza non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità, nonché del principio di rotazione.
2. Per ogni singola procedura di affidamento di appalto o concessione il Comune individua un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le fasi della programmazione, affidamento ed esecuzione dotato del necessario inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate ai compiti per cui è nominato. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi o forniture ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso, nell'invito a presentare offerta.
3. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 D.lgs 50/2016, il RUP garantisce:
 - a) Il principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della

- selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) Il principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) Il principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) Il principio di correttezza, una condotta leale ed improntata sulla buona fede, sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione;
 - e) Il principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) Il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) Il principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) Il principio di proporzionalità, l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) Il principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
4. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il RUP tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche di micro, piccole e medie imprese.
5. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.lgs 50/2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e sia quelli invitati (art. 36, co.2, lett. b) e c) del Codice Appalti.
6. Il rispetto del principio di trasparenza, inteso come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dal Comune allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, è garantito secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni.
7. L'attività contrattuale del Comune si svolge nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lotta alla criminalità organizzata e alla delinquenza mafiosa e, segnatamente, del D.Lgs. n. 159/2011, del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune nonché dei protocolli di intesa siglati con la Prefettura di Monza e Brianza.
8. Per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore e compatibili e nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 nonché alle disposizioni contenute nel codice civile per quanto concerne la stipula del contratto e la gestione dello stesso.

Art. 3
Valore stimato del contratto

1. Per poter applicare la disciplina del codice sui contratti sotto soglia e le disposizioni del presente regolamento e scegliere la procedura di affidamento, deve essere calcolato e formalizzato il valore del contratto stimato applicando le regole specifiche dettate dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.
2. Nel valore stimato del contratto non va conteggiata l'IVA, va considerata invece l'eventuale opzione di proroga o rinnovo.
3. Il valore stimato del contratto può non coincidere con il valore posto a base di gara che rappresenta il riferimento necessario per disciplinare le modalità di presentazione dell'offerta economica e le modalità di pagamento del corrispettivo (es. affidamento del servizio di mensa scolastica: il valore a base di gara è il costo del singolo pasto; il valore stimato dell'affidamento è dato dalla moltiplicazione del costo pasto a base di gara moltiplicato per i pasti che si presume verranno somministrati nell'arco di durata del contratto).
4. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio, avente carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi.
5. Si applica ai contratti sotto soglia la disciplina del codice in materia di lotti funzionali e prestazionali per favorire la partecipazione diretta alle procedure di affidamento delle micro, piccole e medie imprese.

Art. 4
Programmazione

1. Sono soggetti all'obbligo di programmazione triennale i lavori di importo pari o superiore a 100.000 € e biennale le forniture e i servizi di importo pari o superiore a 40.000 €.
2. Il fabbisogno di forniture e servizi deve essere stimato e sommato sul biennio a livello di Ente.
3. Ogni settore e servizio è tenuto entro ottobre a redigere e trasmettere al F.R. del Servizio finanziario l'elenco dettagliato delle forniture e dei servizi di cui stima il fabbisogno per il successivo biennio con specificazione anche del valore annuale.
4. In presenza di forniture e di servizi aventi le medesime caratteristiche il valore che sarà preso a riferimento ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di programmazione sarà quello risultante dalla somma dei fabbisogni espressi e comunicati dai settori. In tale caso in sede di programmazione potrà essere individuato il settore cui farà capo la/le procedura/e di affidamento.

Art. 5
Procedure per gli affidamenti sotto soglia

1. I contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria possono essere affidati secondo le modalità semplificate di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui al presente Regolamento.

2. Il RUP, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate di cui al comma 1, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, si applicano le previsioni contenute nell'art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine alla pubblicità e ai termini.
3. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, il Comune procede, ove ne ricorrano i presupposti, attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.

Art. 6

Contratti di importo inferiore a 1.000 euro

1. Ai sensi della normativa vigente i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 1.000 euro, anche nei servizi esclusi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere conclusi tramite **affidamento diretto** senza necessità di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici.
2. L'affidamento diretto viene di norma perfezionato con un unico atto che funge da determinazione a contrattare e da atto di affidamento, ai sensi dell'art. 32, co.2, D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7.

Contratti di importo inferiore a 40.000 euro

1. I contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, anche nei servizi esclusi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016, sono affidati mediante **affidamento diretto**, con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, oppure, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. gggg), del citato decreto.
2. L'affidamento diretto può essere preceduto dalla richiesta di più preventivi e dalla comparazione tra i preventivi acquisiti sulla base del criterio del minor prezzo.
3. Va garantita, nella fase di richiesta dei preventivi e negli affidamenti di cui al co. 2, la rotazione tra gli operatori economici, nel rispetto delle fasce di valore economico riportate all'interno dell'art. 13.
4. L'affidamento diretto viene perfezionato previa acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva resa dall'operatore economico affidatario circa l'insussistenza di motivi di esclusione e circa il possesso dei requisiti di idoneità e capacità richiesti per l'oggetto dell'affidamento.

Art. 8

Contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro e contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

1. I contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro e i contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 possono essere affidati mediante **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di *almeno dieci* operatori economici per i lavori e di almeno cinque operatori economici per i servizi e forniture.
Gli operatori economici vengono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di

operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi per i quali si applica, comunque, la procedura negoziata previa consultazione di cui al primo periodo.

Art. 9

Contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro

1. I contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro possono essere affidati mediante **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno *quindici* operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Art. 10.

Fasi della procedura negoziata

1. Le procedure negoziate di cui ai precedenti artt. 8 e 9 si articolano in due fasi gestite dal RUP:
 - a) Svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo ai sensi degli artt. 11 e 12;
 - b) Confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e scelta dell'affidatario ai sensi dell'art. 12;
 - c) Stipulazione del contratto.

Art. 11.

Indagini di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze del Comune. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Ai fini dell'indagine di mercato il Comune pubblica un avviso sul profilo di committente nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" in ragione della entità dell'affidamento e della sua appetibilità per gli operatori economici, è possibile ricorrere anche ad altre forme di pubblicità.
3. La durata di pubblicazione dell'avviso è stabilita in un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. Per i mesi di agosto e di dicembre la durata di pubblicazione dell'avviso è stabilita in un periodo minimo identificabile in trenta giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di venti giorni.
4. L'avviso esplorativo per la verifica della disponibilità degli operatori economici contiene le seguenti indicazioni: elementi essenziali della procedura; requisiti di partecipazione; criterio di selezione dell'offerta; termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
5. Nell'avviso di indagine di mercato il Comune specifica se la lettera di invito sarà rivolta a tutti gli operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse oppure ad un numero limitato degli

stessi, da indicare nell'avviso unitamente al criterio di selezione prescelto. In tale ultimo caso, il Comune può riservarsi la facoltà di procedere al sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare.

6. Ai fini del sorteggio di cui al co. 5, ultimo periodo, il Comune ne rende noto data, orario e luogo di espletamento nello stesso avviso di indagine di mercato. Il Comune adotta gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le operazioni di sorteggio vengono condotte dal RUP, alla presenza di due testimoni: delle stesse è redatto sintetico verbale.

Art. 12

Elenchi di operatori economici

1. Il Comune può individuare gli operatori economici da invitare mediante selezione dagli elenchi appositamente costituiti secondo le modalità individuate dalla normativa vigente, nel rispetto del principio di rotazione.
2. L'elenco degli operatori economici del Comune delinea il mercato di riferimento per categoria e può essere, altresì, utilizzato per tutte le casistiche previste e in tutti gli ulteriori casi consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016.
3. L'avviso per la formazione dell'elenco deve riportare:
 - a) l'identificazione dei lavori, forniture e servizi;
 - b) l'eventuale suddivisione in categorie e fasce di importi;
 - c) le articolazioni dei requisiti, eccetto i requisiti generali di moralità che dovranno essere sempre richiesti, in relazione alle categorie e alle fasce di importi;
 - d) specificare la cadenza di aggiornamento dell'elenco e la sua natura aperta che consente agli operatori economici di formulare in qualsiasi tempo l'istanza di iscrizione;
 - e) i criteri con cui l'elenco sarà utilizzato per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e la rotazione negli inviti e negli affidamenti;
 - f) chiarire gli obblighi che gravano sugli operatori economici in termini di comunicazione di ogni variazione che incida sui requisiti posseduti: generali, di idoneità e capacità;
 - g) la specifica che verranno eseguite verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive ai fini del mantenimento del diritto dell'operatore economico a mantenere l'iscrizione nell'elenco e che in caso di verifica con esito negativo le conseguenze sono: quelle di legge connesse in particolare alla sussistenza di una dichiarazione mendace; la immediata cancellazione dall'elenco e l'inibizione a richiedere una nuova iscrizione per un anno.
4. L'ordine di inserimento nell'elenco dei soggetti richiedenti è determinato dall'ordine cronologico di acquisizione delle richieste al protocollo del Comune.
5. Il criterio che, di norma, dovrà essere usato per l'utilizzo dell'elenco è quello del sorteggio. Non potranno partecipare al sorteggio gli operatori economici che nell'arco di ciascun anno siano già stati invitati a tre procedure o che abbiano maturato affidamenti per una soglia di importo che sarà definita di volta in volta nell'avviso di formazione dell'elenco tenuto conto, altresì, delle fasce di valore economico riportate all'interno del presente regolamento.
6. Il Comune può disporre l'esclusione dall'elenco degli operatori economici in uno dei seguenti casi:

- a) qualora venga accertata la posizione di negligenza o malafede dell'impresa in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
 - b) qualora sia pendente una procedura di liquidazione o di cessazione dell'attività;
 - c) qualora ricorra, per l'impresa, l'applicazione della normativa antimafia;
 - d) qualora per l'impresa intervengano uno o più motivi ostativi tra quelli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Qualora l'elenco non sia costituito o nell'elenco non sia presente alcun operatore economico o siano presenti in numero insufficiente, il Comune si riserva la facoltà di consultare gli elenchi ufficiali di altre amministrazioni aggiudicatrici, di invitare altri e ulteriori operatori economici, comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come desumibili da specifiche autodichiarazioni acquisite, invitandoli, altresì, all'iscrizione nell'elenco secondo le disposizioni del presente Regolamento.
8. In particolare, il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gli elenchi predisposti a livello regionale, previa individuazione dei criteri per l'utilizzazione degli stessi.

Art. 13

Fasce di valore economico

1. Con riferimento all'art. 12, co. 5, di seguito si indicano le fasce di valore economico degli affidamenti a singolo fornitore di importo complessivo pari o superiore a €1.000,00 nel corso dell'anno solare.

Il principio di rotazione si applica agli affidamenti rientranti nella stessa categoria merceologica e fascia:

■ **per servizi e forniture:**

- da 1.000,00 euro fino a 4.999,99 euro
- da 5.000,00 euro fino a 19.999,99 euro
- da 20.000,00 euro fino a 39.999,99 euro
- da 40.000,00 euro fino a 143.999,99 euro
- da 144.000,00 euro fino a 220.999,99 euro

■ **per lavori:**

- da 1.000,00 euro a 19.999,99 euro
- da 20.000,00 euro a 39.999,99 euro
- da 40.000,00 euro a 149.999,99 euro
- da 150.000,00 euro fino a 309.600,99 (classifica I incrementata di un quinto ex art.61,co.2 , D.P.R. n.207/2010)
- da 309.601,00 fino a 619.200,99 euro (classifica II incrementata di un quinto ex art.61, co.2 D.P.R. n.207/2010)
- da 619.201,00 euro fino a 999.999,99 euro

2. Il principio di rotazione si applica rispetto all'affidamento precedente.
Non sono consentite, con riferimento agli ultimi tre anni solari precedenti l'affidamento, operazioni artificiali finalizzate alla violazione del principio indicato.
3. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti

disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 80, comma 5, lettera m) del Codice dei contratti pubblici.

4. Il principio di rotazione non si applica ai contratti di appalto e delle concessioni di servizi che sono state espressamente escluse dall'applicazione del D.lgs 50/2016, con riferimento agli artt. 17, 17 bis, 18, 19 e 20.

Art. 14

Scelta dell'affidatario – inviti e negoziazione

1. Il Comune invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC oppure, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.
2. La lettera di invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta seria ed informata:
 - a) l'oggetto dell'affidamento ossia una sufficiente descrizione dei lavori o servizi da eseguire,
 - b) del bene o della prestazione da acquisire;
 - c) il prezzo a base di gara e il valore stimato del contratto;
 - d) i termini di esecuzione dei lavori o del servizio, o i termini di consegna del bene;
 - e) le specifiche tecnico-prestazionali e le modalità di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - f) le modalità di pagamento e le penalità in caso di ritardo o inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dall'Amministrazione;
 - g) il diritto del committente di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario in caso di inadempimento;
 - h) il termine per la presentazione delle offerte, che non può di regola essere inferiore a dieci giorni solari consecutivi; in casi di urgenza, tale termine potrà essere ridotto, motivatamente, a non meno di sette giorni solari consecutivi. I termini vanno comunque intesi quali termini perentori;
 - i) il periodo in giorni di validità delle offerte;
 - j) la documentazione da produrre a corredo dell'offerta e le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - k) le penali previste;
 - l) i termini di pagamento previsti;
 - m) l'invito all'operatore economico a dichiarare il possesso dei requisiti richiesti e a dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
 - n) il criterio o i criteri di valutazione delle offerte accompagnato dagli elementi di valutazione e dal peso ponderale degli stessi qualora si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - o) il giorno e l'ora della seduta pubblica di apertura delle offerte;
 - p) la facoltà di eventuale rinegoziazione delle offerte mediante successivi rilanci;
 - q) l'indicazione del responsabile del procedimento e dei recapiti per ottenere informazioni;
 - r) l'indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

3. Il responsabile del procedimento, in relazione alla natura negoziata della procedura, può riservarsi la facoltà, ove lo ritenga opportuno o conveniente, di formulare nuovi inviti per il miglioramento dell'offerta economica mediante successivi rilanci. Nel corso della negoziazione il responsabile del procedimento garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

Art. 15

Requisiti e controllo sull'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché, se richiesti nella lettera di invito, dei requisiti minimi economico-finanziari e tecnico-professionali stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie.
Negli affidamenti dei lavori, l'eventuale possesso di attestazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale
2. Il possesso dei requisiti di cui al co.1 del presente articolo è attestato dall'operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, anche mediante il DGUE di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. E' obbligatoria l'attività di verifica delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma precedente su un campione nella misura minima del 10%, degli affidamenti di ogni Servizio dell'ente.
Il campione viene scelto semestralmente con metodologie di casualità.
4. Il contratto deve comunque contenere espressa specifiche, clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove prevista o in alternative, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore contrattuale.

Art. 16

Contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D.Lgs n. 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 € può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, eventualmente tramite posta elettronica certificate o strumenti analoghi negli altri stati membri.
2. Per gli affidamenti di importi superiori a 40.000 la stipula del contratto avviene mediante atto pubblico in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica.

Art. 17

Rinvio -Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio al D.Lgs. n. 50/2016, al codice civile, alle norme comunitarie, statali e regionali in materia.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate e modificate per effetto di sopravvenute modifiche alle fonti normative disciplinanti la materia.